

## Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

 Anno  Numero  Sezione 

## Soggetto Imputato

 Datore\_Lavoro\_Pubblico   
  Datore\_lavoro\_Privato   
  CSP/CSE   
  Dirigente   
  Responsabile\_Lavori  
 Committente   
 Preposto   
 RSPP   
 Lavoratore  
 Altro 

## Esito

 Assoluzione  
 Condanna   
 Pena detentiva   
 Pena detentiva+pecuniaria   
 Pena pecuniaria   
 Pena non specificata  
 Concorso di colpa del soggetto leso   
 Risarcimento alla costituita parte civile  
 Altri elementi 
Quantum 
 1\* Grado   
 2\* Grado   
 precedente cassazione   
 Precedente appello 

## Classificazione evento

 Infortunio   
 Malattia   
 Non riguarda un infortunio  
 Lesioni   
 Morte

## Soggetto leso

 Operaio   
 Artigiano   
 Impiegato   
 Imprenditore   
 Ulteriori soggetti lesi   
 Altro    
 Salute Sicurezza 

## Fattispecie

Il lavoratore si trovava a lavorare in quota al di sopra della copertura di capannone industriale intento a posizionare le nuove lastre metalliche di copertura e, dotato di imbracatura e fune di sicurezza ma non assicurato né alla piattaforma né ai ganci di attacco posti sulla copertura, cadeva a terra.

## Tipologia del luogo di avvenimento

Privato Pubblico Cantiere Ufficio Fabbrica Altro

### Principio di diritto

La posizione riconosciuta al coordinatore per la progettazione e l'esecuzione è quella dell'alta vigilanza delle lavorazioni, sottesa a gestire il rischio interferenziale e non già a sovrintendere momento per momento alla corretta applicazione delle prescrizioni e delle metodiche risultanti dal POS come integrate dal datore di lavoro e filtrate nel PCS (da ultimo sez.IV, 24.5.2016, Battisti, n.27165; 12.11.2015, Portera e altri, Rv.265661), nondimeno la figura del coordinatore rileva nel caso in cui i lavori contemplino l'opera di più imprese o lavoratori autonomi, anche in successione tra di loro e non necessariamente in concomitanza (sez.IV, 12.3.2015, Marzano, Rv.263150), laddove i piani organizzativi e lavorativi siano comunque in grado di interferire (sez.IV, 7.6.2016, Carfi ed altri, Rv. 267687).

A fronte di carenze macroscopiche del POS, che consentiva all'operatore di procedere a lavorazioni in quota mediante piattaforma elevatrice dall'esterno del cestello (mediante cordino di ancoraggio alla piattaforma) o addirittura utilizzando la superficie della copertura in assoluta carenza di sicurezza (rischio di ribaltamento della piattaforma, assenza di ganci sulla copertura per fissare le funi della imbragatura), quale cooordinatore della sicurezza, presente sul luogo di lavoro e consapevole del rischio, anche interferenziale, derivante da tali modalità operative, avrebbe dovuto tempestivamente agire in funzione preventiva e adeguatrice, anche con l'impiego dei provvedimenti inibitori di cui all'art.92 lett. F) D.Lgs. 81/2008.

### Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

 Rigetto\_del\_ricorso Ricorso\_inammissibile

annullamento

 senza rinvio con rinvio con\_rinvio\_ai\_soli\_fini\_civili

### Dispositivo

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

### Note

Per costante insegnamento del S.C. risulta configurabile la interruzione del rapporto di causalità tra la condotta e l'evento quando la causa sopravvenuta innesca un rischio nuovo e del tutto eccentrico rispetto a quello originario attivato dalla prima condotta (quale è stato ritenuto quello drammaticamente incommensurabile commesso da un anestesista Cfr. sez.IV, 10.3.2016, P.C. in proc.Pietramala e altri), o del tutto incongruo rispetto al rischio originario attivato dalla prima condotta ( e tale non è stata ritenuta una infezione nosocomiale contratta dal paziente sez.IV, 3.5.2016, Di Giambattista e altri, Rv. 267374), ovvero caratterizzato da un percorso causale completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale, ossia di un evento che non si verifica se non in casi imprevedibili a seguito della causa presupposta (sez.II, 18.3.2015, Vasile, Rv. 263581; sez.IV, 19.2.2013, P.C. in proc. Morgando, Rv.256391). Nel caso in specie l'omesso o inadeguato trattamento sanitario, a fronte di patologia seria, che offendeva più distretti dell'organismo, con caratteristiche ingravescenti e che imponeva un sollecito intervento salvifico del sanitario per eliminare, con plurimi trattamenti chirurgici, i profili patologici in evoluzione, non costituiva un fattore causale da solo idoneo a determinare la morte del paziente, attesi i fattori di rischio già presenti come segnalati dalla diagnosi di accettazione e dal medico legale (emoperitoneo, tachicardia e ipotensione in presenza di frattura scomposta del bacino), dei tempi e dei modi in cui il trattamento andava somministrato (entro la prima ora dal ricovero avvenuto di domenica pomeriggio del 16 Agosto), e della mancanza di imprevedibilità dell'errore sanitario, dati anche i plurimi fattori di rischio presenti (sez.IV, 4.10.2007, Taborelli, Rv. 237838).

**I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.**